



TRIBUNALE FEDERALE FIV

Decisione n. 4/2018

**Procedimento disciplinare RPNI 5/2018
a carico dei tesserati**

MONTI Matteo e BOCCHINI Simone

ooooo

Il Tribunale Federale, composto da Michele Micalizzi, presidente f.f., Giandomenico Boglione e Cesare Fumagalli, componenti, riunito il giorno 3 settembre 2018 negli Uffici della Sede Federale, esaminati gli atti, ascoltati l'intervento della Procura Federale e il difensore delle parti, presente l'incolpato Matteo Monti, ha emesso la seguente

DECISIONE

Nei confronti dei tesserati **Matteo Monti e Simone Bocchini:**

ooooo

Il procedimento di indagini preliminari n.5/2018 ha preso avvio dall'esposto formulato in data 19 marzo 2018 dallo stazzatore federale Egidio Babbi.

Riferiva il nominato Babbi di essersi recato il precedente 17 marzo 2018 presso l'abitazione del tesserato Simone Bocchini perché richiesto di effettuare le operazioni di stazzatura di una nuova imbarcazione della Classe F18 International Formula.

Identificata l'imbarcazione mediante il numero di serie e il posizionamento della etichetta WS, procedeva alle operazioni di pesatura alla presenza del nominato Bocchini e del sopraggiunto tesserato Matteo Monti.

Riferiva ancora il Babbi di essersi insospettito nell'aver riscontrato un peso superiore di circa 12 kg al minimo consentito, provvedendo pertanto a rinnovare il controllo delle attrezzature presentate e procedendo altresì all'ispezione dell'interno degli scafi.

A collaborare a tale ultima operazione si era spontaneamente prestato il Monti, ispezionando lo scafo di sinistra e dichiarando che lo stesso risultava essere vuoto e asciutto.

Tuttavia, consapevole della responsabilità del proprio ruolo, il Babbi aveva provveduto ad ispezionare in prima persona l'interno degli scafi, e aveva con disappunto rinvenuto nello scafo destro un peso accuratamente occultato, avvolto in un panno e assicurato ad un sottile cavo di recupero.

Solo a questo punto il Monti aveva estratto dallo scafo di sinistra un oggetto analogo, e quindi, dopo avere dimostrato meraviglia e sorpresa al pari del Bocchini, aveva dichiarato unitamente a questi di avere provveduto a inserire i pesi avendo di persona constatato che la barca risultava “più leggera”.

Interrotte le operazioni, e avvertiti i committenti che avrebbe relazionato agli organi federali, il Babbi riferiva infine delle pressioni e degli inviti a soprassedere ricevuti tanto nell'immediato a viva voce quanto successivamente per telefono.

In data 21 dello stesso mese di marzo la PF comunicava a Matteo Monti l'apertura delle indagini preliminari, che estendeva il successivo 2 maggio a Simone Bocchini, il quale, al momento dell'avvio del procedimento non aveva ancora rinnovato la tessera federale, incombenza poi espletata il 29 marzo.

Con atto del 9 maggio 2018, che pure riferiva avere gli indagati dichiarato al Babbi il volontario inserimento dei pesi nell'imbarcazione, veniva formulata “*Opposizione alla richiesta di deferimento*” a firma dell'avv. Fabio Caiazzo, sulla base delle seguenti ragioni: - *non essere stata formalizzata alcuna richiesta “scritta” né essersi convenuto alcun compenso per le operazioni di stazzatura, che per l'effetto restavano confinate nell'ambito delle mere valutazioni prodromiche ad una successiva e formale operazione di riscontro di conformità;*- *non potersi avviare alcun procedimento di infrazione alla stazza, atteso che questo è previsto come ipotesi di violazione solo con riguardo a barche già in possesso di certificato di stazza;* - *non potersi procedere nei confronti di Simone Bocchini in quanto privo di tessera federale all'epoca dei fatti.*

Avendo richiesto di essere sentiti ai sensi dell'art. 47 comma 4 RdG, gli indagati confermavano di avere convocato il Babbi solo per un controllo “preventivo” alle operazioni stazza, e di avere inserito all'interno degli scafi dei pesi aggiuntivi, posto che, ad una loro valutazione, il peso dell'imbarcazione appariva inferiore alla misura prevista come minima.

In data 4 giugno 2018 la PF depositava la richiesta di deferimento a giudizio per entrambi gli indagati.

All'udienza del 10 luglio successivo, presenti le parti e la difesa costituita, il Tribunale ammetteva le prove testimoniali dirette e contrarie per come richieste, e rinviava per l'escussione al successivo 20 luglio. Peraltro, il successivo 13 luglio, preso atto della indisponibilità comunicata dal teste Babbi in ragione di precedenti incarichi federali, valutata come determinante per il decidere la prova, e contemporaneamente constatata la impossibilità di comporre nell'immediato il collegio giudicante, il presidente f.f. con provvedimento fuori udienza sospendeva per giorni trenta i termini di cui all'art. 42.1 RdG e riservava entro tale termine di fissare nuova udienza. Sciolta la riserva, e disposta la sostituzione del componente avv. Simona Crispo, ancora indisponibile, con il componente avv. Cesare Fumagalli, l'udienza veniva fissata al giorno 3 settembre 2018.

Depositata *medio tempore* due consecutive istanze di rinvio per indisponibilità della difesa degli accusati, e rigettate le stesse per incompatibilità con le esigenze del ruolo, all'udienza fissata venivano escussi i testi Egidio Babbi e Carlo Bocchini. L'avv. Caiazzo eccepeva preliminarmente l'avvenuta consumazione del termine decadenziale, spirato alla mezzanotte del 2 settembre 2018, e l'illegittimità della mancata concessione del rinvio richiesto per l'impedimento della difesa, oltre alla genericità del capo di accusa e alla reiterazione di altre difese in precedenza spiegate.

La PF ha rassegnato conclusioni del seguente tenore: “...ritenuto che in sede di audizione del 14.5.18 il Monti ha dichiarato lui stesso di avere collocato i pesi (di circa 4/6 kg ciascuno) negli scafetti e il Bocchini ha dichiarato di aver preparato e posizionato negli scafetti 2 pesi di circa 5/6 kg ciascuno, mentre lo stesso Bocchini ha affermato che il Babbi rimase sorpreso perché i pesi erano stati nascosti e non messi in evidenza prima del controllo; considerato quindi che il comportamento illecito di Monti e Bocchini è stato dagli stessi confermato e che tale comportamento non può non essere considerato atto fraudolento perché teso ad eludere norme di stazza, chiede che i sigg. Monti e Bocchini incolpati vengano riconosciuti responsabili di frode sportiva ai sensi dell’art. 63 2° c. lettera D del Reg. Giust: e agli stessi venga comminata la sanzione di 4 mesi di sospensione”. La difesa degli incolpati, che aveva preventivamente rinunciato all’arringa difensiva ritenendo sufficiente l’attività defensionale svolta, replicava alla requisitoria della Procura insistendo sulla nullità dell’incolpazione per difetto di precisione e chiarezza nonché per omessa indicazione della norma violata.

ooooo

Tanto premesso,

Il Tribunale Federale

preliminarmente ritiene che il rilievo (formulato nella “*Opposizione alla richiesta di deferimento*” in data 9 maggio, mai più riproposto e valutabile come sostanzialmente abbandonato) secondo cui la Federazione non avrebbe avuto potere giurisdizionale nei confronti dell’accusato Simone Bocchini resti privo di fondamento. L’incolpato ha infatti rinnovato la tessera federale il 29 marzo 2018, in tal modo conferendo -a opinione dell’Ufficio giudicante- giuridica continuità al rapporto intrattenuto con la Federazione Italiana Vela, rapporto che, per come appare dalla consultazione dell’estratto storico allegato in atti, risulta privo di soluzioni di continuità sin dal 31 luglio 2003 (e che, a parere della difesa dell’incolpato, si sarebbe invece assurdamamente sostanziato in una serie intermittente di frazioni temporali di piena potestà giurisdizionale fra loro separate -a cadenza annuale- da intervalli di vacanza di qualsivoglia potere). E’ inoltre da considerare di determinante rilievo la considerazione che il Bocchini ha compiuto piena ammissione dei fatti oggetto dell’incolpazione (come meglio si dirà fra breve) pochi giorni dopo il rinnovo del tesseramento, e che lo abbia fatto (si veda il verbale in atti della deposizione) avendo spontaneamente richiesto di essere sentito ai sensi dell’art. 47.4 RdG.

Ancora valuta il Tribunale come di mero stile l’eccezione di estinzione preliminarmente sollevata all’udienza di discussione, posto che, indipendentemente dalla efficacia dell’ordinanza in data 13 luglio dispositiva della sospensione dei termini e mai impugnata, il termine decadenziale di cui all’art. 42.1 RdG sarebbe in via di ipotesi maturato nel giorno domenicale del 2 settembre 2018, e pertanto sarebbe risultato prorogato di diritto al successivo giorno 3 settembre.

Analogamente stima come ininfluyente sulla regolarità del procedimento la mancata concessione del rinvio richiesto per impedimento (non documentato) del difensore

istante, attesa la effettiva presenza di questi all'udienza.

Sull'ulteriore eccezione pregiudiziale relativa alla carenza di un valido mandato conferito allo stazzatore Babbi e al regime informale in cui si sarebbero svolte le operazioni di pesatura, è sufficiente osservare che la mancanza di richiesta scritta per la prestazione convenuta non può incidere sulla prova dell'esistenza di questa. La forma scritta, pur nominata dal Regolamento alle Stazze, è riferita con tutta evidenza alle condizioni necessarie perché una richiesta d'intervento possa ritenersi vincolante (seppure, verosimilmente, solo a fini disciplinari) per lo stazzatore destinatario, posto che questi, ancorché operando in regime libero-professionale, resta un soggetto vincolato a principi fiduciari particolarmente stringenti e a cui la Federazione affida il compito di intervenire anche in condizioni di particolare urgenza. Nemmeno la mancanza di un accordo preventivo sul compenso della prestazione può immutare la natura della prestazione convenuta, attesa la previsione di tariffe vincolanti, né il mancato pagamento o la rinuncia al compenso, dato che la rinuncia non incide sulla natura della prestazione e che il mancato assolvimento dell'obbligo di pagamento è assai verosimilmente dipeso dall'esito della prestazione stessa.

Men che mai può poi riconoscersi pregio al rilievo secondo cui un illecito in tema di stazza può inverarsi solamente in relazione a barche che siano già in possesso di un certificato; né al fatto che la condotta oggetto del giudizio non sia stata tenuta in concomitanza con un evento agonistico; entrambi gli argomenti tendendo verosimilmente -ma improponibilmente- a evocare il principio di offensività, il quale esigerebbe che la risposta punitiva debba essere subordinata ad un comportamento che si riveli effettivamente lesivo del bene tutelato (pare in effetti essere questa la vulnerazione lamentata a più riprese, tanto in sede di istruttoria che nella fase dibattimentale, e da ultimo ripresa lamentando il difetto della mancata individuazione di una specifica norma incriminatrice).

Alterare i parametri di una imbarcazione all'atto dell'esame destinato ad attestare la sua conformità al regolamento di pertinenza non rappresenterebbe, secondo tale prospettazione, alcun comportamento censurabile, dal momento che non si sarebbe inverata alcuna azione volta ad alterare la regolarità di un evento sportivo (e tanto meno ad inficiare la validità di un certificato di stazza, presupposto come non ancora esistente).

Senonché, l'ipotesi di frode di cui all'art. 63.2(d) rappresenta con ogni evidenza una fattispecie tipicamente anticipatoria della soglia di punibilità, ed appare volta a perseguire condotte meramente prodromiche alla consumazione di illeciti ulteriori. Una manipolazione che determini alterazione dell'operazione di stazzatura, che si riveli idonea mediante interventi occulti ad ottenere una attestazione che sia solo apparentemente conforme alle prescrizioni e al tempo stesso ometta di registrare i parametri effettivi, è pertanto concepita dal legislatore sportivo come fatto illecito in sé e per sé, quindi pienamente consumato, prescindendosi dall'accertamento e dalla stessa esistenza di ulteriori azioni che possano, ad esempio, integrare in concreto l'alterazione del risultato di un evento sportivo realmente inveratosi. Come tale, la

manipolazione occulta delle misure di una imbarcazione, posta in essere prima o durante le operazioni di stazzatura, rappresenta frode punibile.

Tanto ritenuto, in punto di plausibile ricostruzione del fatto la definizione del giudizio non presenta particolari asperità, avendo assunto le difese degli accusati, e in misura ancora più rilevante le dichiarazioni -mai smentite- rese dagli stessi in sede istruttoria, valenza totalmente asseverativa dell'incolpazione rivolta. Ammettono appunto gli incolpati, anzi per la verità asseriscono con efficacissima nitidezza espressiva (mai poi recedendo dalla ricostruzione così compiuta) di avere personalmente inserito i pesi negli scafi; di averlo fatto nella certezza che ciò risultasse utile per raggiungere e superare la soglia del peso minimo (al controllo da essi effettuato lontana dall'essere attinta); di avere esposto tale operazione allo stazzatore solo in corso di operazioni avviate. Mai hanno affermato nelle medesime spontanee dichiarazioni (lo hanno parzialmente fatto, ma contraddittoriamente e pertanto vanamente, nelle opinabili deduzioni defensionali versate in atti) di avere agito opinando la liceità dell'operazione, ed hanno subito rinunciato ad attribuire a terzi l'illecito.

In verità non occorre nulla di più per integrare l'ipotesi di frode, né per la sussistenza del dolo specifico, posto che l'operazione di aggiungere pesi occulti ad uno scafo non ancora stazzato all'evidente scopo di eliminarli una volta ottenuta la certificazione di conformità, è il primo e più facile raggiro che possa essere portato a compimento per infrangere le norme di stazza e lucrare tangibili vantaggi in termini di prestazioni dell'imbarcazione. Se pure delle zavorre occulte volesse supporre una postuma eliminazione solo parziale (così mantenendo al peso minimo edittale l'imbarcazione originariamente sottopeso) ciò avrebbe comunque procurato un illecito e ragguardevole vantaggio, misurabile in termini di più conveniente collocazione delle zavorre (le norme di stazza prevedono che il *ballast* consentito per la riconduzione dell'imbarcazione al peso minimo vada fissato alla traversa anteriore -posizione, questa, meno conveniente rispetto ad una che veda la zavorra collocata sul fondo degli scafi).

Niente che avesse una parvenza di consistenza giuridica gli accusati sono quindi riusciti ad articolare in ordine alla tollerabilità, e nemmeno alla venialità, del loro agire. L'utilizzo di sillogismi e di deduzioni al limite dell'equilibrismo dialettico (*"nessuno ha l'interesse ad appesantire una imbarcazione inserendo pesi nascosti"*; *"la Normativa Federale Stazze non comprende alcun divieto di inserimento pesi"*) non hanno potuto arrecare giovamento alcuno allo sforzo di sottrarre evidenza alla preordinazione dolosa, così come nessun supporto ha fornito il risultato della prova testimoniale dedotta ed espletata, che si è rivelata del tutto inidonea a supportare la tesi del convegno amicale con il Babbi o quella della *"spontanea"* ostentazione dei pesi.

Il comportamento complessivo e il tenore degli infingimenti inframezzati alle ammissioni, anzi; la reazione denigratoria sviluppata nei confronti del Babbi e la pretesa risarcitoria contro lo stesso articolata (si veda la *"messa in mora"* prodotta in atti); non consentono per contro il riconoscimento di alcuna attenuante.

Tanto consente di approdare per vie certe ad una pronuncia di incontrovertibile e piena

responsabilità, stimando come pienamente equivalenti fra loro le condotte dei due incolpati.

La tassatività dell'art. 63.2(d); l'esigenza primaria della intangibilità dei protocolli della stazza, che resta uno dei cardini sui quali è costruita la medesima essenza della vela agonistica; la palese premeditazione con cui è stato perseguito l'intento fraudolento, non consentono al Tribunale di condividere la misura delle richieste sanzionatorie della PF, che pertanto vengono ritenute inadeguate alla gravità dell'illecito accertato.

ooooo

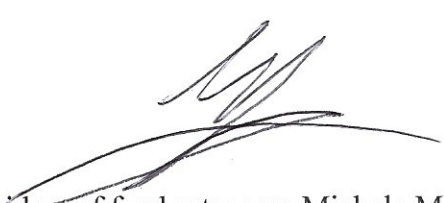
Per l'effetto, sentite le conclusioni della Procura e della difesa degli accusati,

Il Tribunale Federale, composto da Michele Micalizzi, presidente f.f., Giandomenico Boglione e Cesare Fumagalli, componenti, definitivamente pronunciando, visti gli atti e i documenti di causa,

Dichiara

La responsabilità dei prevenuti signori Matteo Monti e Simone Bocchini e per l'effetto infligge loro la sanzione della sospensione per mesi 8 per la violazione dell'art. 63 comma 2 lettera (d) RdG.

Così deciso in Genova il 3.9.2018


Il presidente f.f. ed estensore Michele Micalizzi

F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il 12/9/2018
